

COMUNE DI JESI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. **103** del **14 Luglio 2009**

OGGETTO: DEFINIZIONE CRITERI PER SCELTA GESTORI E CONCESSIONARI IMPIANTI SPORTIVI MINORI

Il giorno 14 Luglio 2009 alle ore 16:00 nella Sede Municipale di Jesi, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

N.	COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENTE
1	BELCECCHI FABIANO	Sindaco	S
2	AGUZZI BRUNA	Assessore	S
3	CONTI VALENTINA	Assessore	S
4	MAIOLATESI GILBERTO	Assessore	S
5	OLIVI DANIELE	Assessore	S
6	ROMAGNOLI SIMONA	Assessore	S
7	SORANA VINCENZO	Assessore	S
8	TONELLI STEFANO	Assessore	S

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE.Dott.ssa **MANCINI LAURA**.

OGGETTO: DEFINIZIONE CRITERI PER SCELTA GESTORI E CONCESSIONARI IMPIANTI SPORTIVI MINORI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dal SERVIZIO “ Servizi alla Persona e alla famiglia” , da cui risulta la necessità di provvedere alla ridefinizione delle modalità di gestione degli impianti sportivi minori;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente la definizione criteri per scelta gestori e concessionari impianti sportivi minori. Al competente SERVIZIO “ Servizi alla Persona e alla Famiglia “ ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE del SERVIZIO “ ervicesi alla Persona e alla Famiglia”, per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

VERIFICATO che il RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO sulla proposta della presente deliberazione ha apposto il Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito all'originale del presente atto;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di Legge;

D E L I B E R A

1 - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2 - Di dare atto che, ai sensi dell’art .22 del vigente “Regolamento per uso e gestione impianti sportivi”, i sottoindicati impianti sportivi sono da considerarsi senza rilevanza economica:

Bocciodromo Comunale di via La Malfa
Campo di Calcio Mosconi
Campo di Rugby
Campo di Calcio Petraccini
Campo di Calcio Paolinelli
Antistadio Cardinaletti e Campo di Calcio a 5
Pista di Pattinaggio via del Burrone
Palestra Asiago

Palestra Federico II
Palestra Carducci
Palestra Leopardi
Palestra S. Martino
Palestra Collodi
Palestra Carbonari
Palestra Zannoni 1
Palestra Zannoni 2

3 - Conseguentemente di affidare in concessione ad uno dei soggetti previsti dall'art.22 del Regolamento stesso, a seguito dell' espletamento di procedura selettiva, previa emanazione di un avviso pubblico, gli impianti sportivi di seguito indicati , a fianco di ciascuno dei quali risulta l'importo a base di gara, comprensivo di Iva di legge, così risultante dalla documentazione agli atti d'ufficio:

Campo di calcio Mosconi e Palestra Asiago	€	21.900,00
Campo di calcio Petraccini e Campo di calcio Paolinelli	€	30.200,00
Antistadio Cardinaletti, Campo di Calcio a 5 del Polisportivo Cardinaletti e Pista di Pattinaggio via del Burrone	€	9.900,00
Palestra Carducci, Palestra Leopardi e Palestra Collodi	€	11.700,00
Palestra Carbonari e Palestra Federico II	€	22.400,00
Palestra ZANNONI 1 , Palestra ZANNONI 2 e Palestra San Martino	€	12.500,00
Bocciodromo Comunale di via La Malfa	€	9.500,00
Campo di Rugby	€	10.200,00

4. - Di dare atto che i Consigli di Istituto delle scuole secondarie superiori ITIS e CUPPARI, hanno delegato alla Amministrazione Comunale la gestione in orario extrascolastico delle rispettive palestre, di proprietà della Provincia di Ancona, come da corrispondenza agli atti d'ufficio;

5. - Conseguentemente di affidare in gestione le palestre di seguito indicate, a fianco di ciascuna delle quali risulta l'importo a base di gara , comprensivo di IVA :

Palestra I T I S e Palestra NUOVA ITIS	€ 10.600,00;
Palestra CUPPARI	€ 8.400,00;

6 - Di provvedere alla scelta dei concessionari e gestori secondo i criteri di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

7 - Di dare atto che, in applicazione del vigente Regolamento per uso e gestione impianti sportivi, la durata delle concessioni sarà di tre anni, prorogabili con atto motivato per ulteriori due anni, fatta salva la possibilità di estendere la durata della concessione fino a un massimo di anni 15, a fronte della realizzazione di opere di valorizzazione degli impianti con spesa a carico del concessionario;

8 - Di dare atto che le gestioni delle palestre Itis, Nuova Itis e Cuppari, di proprietà provinciale, avranno durata annuale, rinnovabile con atto motivato, fino a un massimo di anni quattro;

9 - Di individuare e suddividere gli oneri gestionali tra Comune e concessionario come da schemi di convenzione di cui agli allegati B e C;

10 - Di dare atto che i corrispettivi per le concessioni e gestioni degli impianti sportivi sopraindicati saranno aggiornati annualmente, in base all'indice Istat dell'aumento del costo della vita (indice Foi);

11 - Di dare atto che, nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione di cui alla presente delibera, si procede a prorogare di due mesi (luglio e agosto 2009) le gestioni dei seguenti impianti sportivi, per i quali occorre garantire la continuità del servizio:

- Campo in erba di Rugby;
- Campo di calcio in erba Petracchini;
- Bocciodromo Comunale di via La Malfa;

12 - Di dare atto che ai provvedimenti conseguenti alla presente delibera provvederà il Dirigente competente;

13 - Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente la definizione criteri per scelta gestori e concessionari impianti sportivi minori.

Al competente Servizio "Servizi alla Persona e alla Famiglia", ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

14 - Di dare atto che ai sensi della L.241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. Mauro Torelli;

15 - Di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267 del 18.08.2000.

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di Legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4[^] comma del D.Lgs. n. 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

SERVIZIO “ SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA”

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE INDIRETTA DI n.19 IMPIANTI SPORTIVI MINORI .

L'ISTRUTTORE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che il 30/06/2009 sono scadute le gestioni da parte di associazioni sportive dei seguenti impianti : palestre Asiago , Leopardi , Federico II , Carducci; campi di calcio Mosconi , Petraccini , Paolinelli , Antistadio Cardinaletti e campo di Calcio a 5 ; Pista di Pattinaggio via del Burrone , Campo di Rugby e Bocciodromo Comunale;

CHE occorre definire la futura gestione della palestra Carbonari, unico impianto sportivo gestito direttamente dal comune tramite il dipendente di ruolo Gaetano Giacobini, a seguito domanda di pensionamento dello stesso, con decorrenza 01/02/2010;

CHE occorre altresì modificare le modalità di gestione delle palestre Collodi, San Martino, Itis e Itis nuova, Cuppari, Zannoni n.1 n.2 , il cui servizio di pulizia, vigilanza e custodia è stato finora affidato ad anziani sulla base di incarichi;

VISTO il comma 25 dell'art. 90 della L. 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003), il quale recita: “ .. nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri di uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari..”;

CONSIDERATO che con delibera C.C. n.109 del 07/05/2009 è stata approvata la modifica del “ Regolamento per uso e gestione impianti sportivi”;

CHE, in base al Regolamento sopraccitato , ai fini della gestione indiretta, gli impianti sportivi si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale;

CONSIDERATO che la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni sportive, Enti di Promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;

TENUTO CONTO che l'art. 22 del Regolamento sopraccitato stabilisce inoltre che la gestione di tali impianti ha di norma durata triennale, rinnovabile con atto motivato fino a un massimo di anni due, ma , a fronte della realizzazione di opere di valorizzazione a carico del concessionario, la durata della convenzione può essere maggiore, fino a un massimo di 15 anni;

CHE lo stesso art.22 , nel rispetto dei principi generali definiti dal regolamento, attribuisce alla Giunta Municipale il compito di definire i criteri con cui assegnare la concessione e di individuare la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;

TENUTO CONTO che, alla luce del regolamento citato, tutti gli impianti sportivi minori sono da considerarsi impianti senza rilevanza imprenditoriale , in quanto storicamente non hanno mai prodotto utili, come rilevato dai dati agli atti d'ufficio;

RITENUTO pertanto opportuno affidare in concessione tali impianti, per ottimizzarne l'utilizzo e sulla base degli schemi di convenzione approvati con delibera C.C. n.132 del 26/07/2002;

**QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE
DELIBERATO:**

1 - la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento per uso e gestione impianti sportivi", i sottoindicati impianti sportivi sono da considerarsi senza rilevanza economica:

Bocciodromo Comunale di via La Malfa
Campo di Calcio Mosconi
Campo da Rugby
Campo di Calcio Petraccini
Campo di Calcio Paolinelli
Antistadio Cardinaletti e Campo di Calcio a 5
Pista di Pattinaggio via del Burrone
Palestra Asiago
Palestra Federico II
Palestra Carducci
Palestra Leopardi
Palestra S. Martino
Palestra Collodi
Palestra Carbonari
Palestra Zannoni 1
Palestra Zannoni 2

3 - Conseguentemente di affidare in concessione a uno dei soggetti previsti dall'art.22 del Regolamento stesso, a seguito dell'espletamento di procedura selettiva, previa emanazione di un avviso pubblico, gli impianti sportivi di seguito indicati, a fianco di ciascuno dei quali risulta l'importo a base di gara, comprensivo di Iva di legge, così risultante dalla documentazione agli atti d'ufficio:

Campo di calcio Mosconi e Palestra Asiago	€	21.900,00
Campo di calcio Petraccini e Campo di calcio Paolinelli	€	30.200,00
Antistadio Cardinaletti, Campo di Calcio a 5 del Polisportivo Cardinaletti e Pista di Pattinaggio via del Burrone	€	9.900,00
Palestra Carducci, Palestra Leopardi e Palestra Collodi	€	11.700,00
Palestra Carbonari e Palestra Federico II	€	22.400,00
Palestra ZANNONI 1, Palestra ZANNONI 2 e Palestra San Martino	€	12.500,00

Bocciodromo Comunale di via La Malfa € 9.500,00

Campo da Rugby € 10.200,00

4. - Di dare atto che i Consigli di Istituto delle scuole secondarie superiori ITIS e CUPPARI , hanno delegato alla Amministrazione Comunale la gestione in orario extrascolastico delle rispettive palestre, di proprietà della Provincia di Ancona, come da corrispondenza agli atti d'ufficio;

5. - Conseguentemente di affidare in gestione le palestre di seguito indicate, a fianco di ciascuna delle quali risulta l'importo a base di gara, comprensivo di IVA:

Palestra I T I S e Palestra NUOVA ITIS € 10.600,00;

Palestra CUPPARI € 8.400,00;

6 - Di provvedere alla scelta dei concessionari e gestori secondo i criteri di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

7 - Di dare atto che, in applicazione del vigente Regolamento per uso e gestione impianti sportivi, la durata delle concessioni sarà di tre anni, prorogabili con atto motivato per ulteriori due anni, fatta salva la possibilità di estendere la durata della concessione fino a un massimo di anni 15, a fronte della realizzazione di opere di valorizzazione degli impianti con spesa a carico del concessionario;

8 - Di dare atto che le gestioni delle palestre Itis, Nuova Itis e Cuppari, di proprietà provinciale, avranno durata annuale , rinnovabile con atto motivato , fino a un massimo di anni quattro;

9 - Di individuare e suddividere gli oneri gestionali tra Comune e concessionario come da schemi di convenzione di cui agli allegati B e C;

10 - Di dare atto che i corrispettivi per le concessioni e gestioni degli impianti sportivi sopraindicati saranno aggiornati annualmente, in base all'indice Istat dell'aumento del costo della vita (indice Foi);

11 - Di dare atto che, nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione di cui alla presente delibera, si procede a prorogare di due mesi (luglio e agosto 2009) le gestioni scadute il 30 giugno u.s. dei seguenti impianti sportivi, per i quali occorre garantire la continuità del servizio:

- Campo in erba di Rugby;
- Campo sportivo in erba Petraccini;
- Bocciodromo Comunale di via La Malfa;

12 -Di dare atto che ai provvedimenti conseguenti alla presente delibera provvederà il dirigente competente;

13 – Di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 154.000,00 è ripartita come segue:

- per € 6.700,00 al cap. 2120: " Prestazione di servizi per gestione impianti sportivi " del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2009 (proroga per i mesi di luglio e agosto 2009 delle gestioni del Campo da Rugby , Campo sportivo Petraccini , Bocciodromo Comunale);
- per € 23.534,00 al Cap. 2100: " Prestazione di servizi per gestione palestre " del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2009, previa economia di € 3.500,00 u imp. n. 2009/800.1;

- per € 47.066,00 al Cap. 2100: " Prestazione di servizi per gestione palestre " del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2010;
- per € 25.566,00 al Cap. 2120: " Prestazione di servizi per gestione impianti sportivi " del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2009;
- per € 51.134,00 al Cap. 2120: "Prestazione di servizi per gestione impianti sportivi " del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2010.

14- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Mauro Torelli

ALLEGATO A

CRITERI PER SCELTA CONCESSIONARI E GESTORI IMPIANTI SPORTIVI 2009

1) REQUISITI PER AMMISSIONE

Possono fare richiesta di concessione e gestione degli impianti sportivi minori, senza rilevanza imprenditoriale, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli enti non commerciali e le federazioni sportive che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Detti enti debbono dimostrare operatività nel territorio di Jesi da almeno tre anni.

Lo Statuto o l'atto costitutivo degli organismi di cui sopra deve prevedere:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.

2) PROGETTO DI GESTIONE

Alla domanda dovrà essere allegato un progetto di gestione dell'impianto , dal quale possano evincersi i seguenti elementi:

- pianificazione economico- finanziaria della gestione su base triennale;
- pianificazione manutenzione ordinaria;
- ventuale impegno a utilizzare almeno per un anno sportivo gli anziani già addetti nella stagione sportiva 2008/2009 al servizio di pulizia, custodia e vigilanza delle palestre Carbonari , Collodi, San Martino, Zannoni 1 e 2 , Cuppari , Itis e Nuova Itis (limitatamente per chi richiede la concessione o gestione delle palestre suddette);
- eventuali proposte di organizzazione manifestazioni di tipo sportivo, ricreativo e culturale , destinate alla collettività;

3) PROGETTO DI VALORIZZAZIONE

Alla domanda di concessione degli impianti sportivi comunali potrà essere allegato un progetto di valorizzazione dell'impianto.

Sono escluse pertanto dai progetti di valorizzazione le palestre Cuppari – Itis – Nuova Itis, in quanto di proprietà provinciale.

La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto.

Il progetto di valorizzazione dovrà essere formalizzato tramite la presentazione almeno di un progetto di massima sottoscritto da un tecnico abilitato e contenente il piano finanziario ed il cronoprogramma dei lavori.

In relazione alla rilevanza dei lavori proposti in fase progettuale, l'Amministrazione Comunale potrà accordare il prolungamento del periodo di gestione, fino a un massimo complessivo di anni 15.

4) FORMULAZIONE GRADUATORIA

In caso di più richiedenti la gestione dello stesso impianto o gruppo di impianti , verrà formulata una graduatoria per titoli tra tutte le domande ammesse e la gestione verrà affidata al 1° classificato.

Per la formulazione della graduatoria, fatto massimo il punteggio di 100 , i punti verranno ripartiti come segue:

TITOLI	PUNTI
Descrizione	
Svolgimento attività per fasce sociali in condizioni di fragilità	Fino a punti 15
Utilizzo per almeno una stagione sportiva di anziani in servizio nella stagione sportiva 2008/2009 (limitatamente per i richiedenti gestione o concessione delle palestre Carbonari , Collodi , San Martino , Zannoni 1 e 2 Cuppari , Itis e Nuova Itis.)	Fino a punti 10
Raggruppamento tra 2 o più società sportive/ass.ni /enti , per gestione impianti sportivi	Fino a punti 20
Progetto di gestione	Fino a punti 25
Offerta economica in aumento su canone concessione impianto posto a base di gara	Fino a punti 5
Offerta economica a ribasso su corrispettivo posto a base di gara	Fino a punti 25
	<i>Totale punti 100</i>

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE DEI SEGUENTI IMPIANTI: CAMPI SPORTIVI : MOSCONI , PETRACCINI , PAOLINELLI , ANTISTADIO CARDINALETTI E CAMPO DI CALCIO A 5 VIA DEL BURRONE ; PISTA DI PATTINAGGIO VIA DEL BURRONE ; CAMPO DA RUGBY ; BOCCIODROMO ; PALESTRE : ASIAGO , CARDUCCI , LEOPARDI , COLLODI , CARBONARI , FEDERICO II , ZANNONI 1 E ZANNONI 2 , SAN MARTINO .

COMUNE DI JESI
PROVINCIA DI ANCONA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JESI E LA SOCIETA'.....PER LA CONCESSIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO.....

TRA

il Comune di Jesi (C.F./P.IVA N.....) in persona del Dott. Mauro Torelli, nato a il..... e residente in, che interviene a nome della Amministrazione Comunale e in esecuzione dell'atto di G.M. n..... del

E

La Associazione Sportiva / il raggruppamento di Associazioni Sportive (C.F./P.IVA. N.....) con sede in Jesi, via, nella persona del presidente pro tempore (in caso di raggruppamento , il delegato dalle società sportive aggiudicatarie) , sig.nato ail.....e residente in....., via

SI

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il COMUNE DI JESI, proprietario, concede alla associazione sportiva..... (o al raggruppamento delle società sportive) in seguito chiamate semplicemente «Concessionaria», la concessione del/ dei seguenti impianti sportivi:

- composto da (segue descrizione impianto) ubicato in Jesi, in via.....
- composto da (segue descrizione impianto) ubicato in Jesi, in via.....
- composto da (segue descrizione impianto) ubicato in Jesi, in via.....

L'impianto / gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti alla concessionaria; al termine della gestione dovranno essere riconsegnati alla A.C. in buono stato.

Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico della concessionaria: a questo scopo dovrà essere redatto apposito verbale di consegna e riconsegna dell'impianto, sottoscritto dalle parti interessate.

Nel verbale di consegna sarà specificato lo stato degli impianti, anche rispetto alla loro rispondenza alle norme di sicurezza vigenti.

E' fatto divieto alla concessionaria sub- concedere l'impianto o gli impianti .

ART.2 - FINALITÀ'

Lo scopo della convenzione consiste nella realizzazione delle finalità sportive e sociali che il Comune persegue e in particolare:

- garantire il più' ampio uso delle strutture sportive per favorire e promuovere l'attività sportiva di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani e a tutte le società o associazioni sportive che intendessero utilizzare la struttura;
- consentire al Comune il risparmio di parte delle spese di gestione degli impianti, così come richiesto dalle leggi finanziarie per i servizi a domanda individuale;
- consentire ai singoli cittadini, ai gruppi sportivi, enti, associazioni, di usufruire delle strutture sportive in maniera ottimale, anche in fasce orarie più ampie;
- stimolare nei dirigenti, tecnici e collaboratori della società concessionaria, responsabili della gestione, la crescita del senso civico, in quanto direttamente responsabili del buon mantenimento delle strutture e degli arredi, nonché della razionalizzazione dei consumi energetici.

La gestione dell'impianto, pertanto, non potrà essere effettuata per scopi diversi, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune.

Eventuali norme statutarie della Concessionaria in contrasto con il principio sopraindicato sono da considerarsi nulle ai fini della presente convenzione.

ART.3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata dal al.....

La concessione si intende risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative in contrasto con la concessione stessa, mentre se fossero emanate norme che ne dovessero variare i presupposti, le convenzioni saranno rivedute per accordo tra le parti.

In mancanza di accordo e ogni determinazione è demandata al collegio arbitrale di cui all'art. 18.

ART.4 - GESTIONE DELL' IMPIANTO ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico per nessuna ragione potranno essere abbandonate o sospese.

La concessionaria subentra in tutti i diritti e obblighi al Comune verso gli utenti.

La concessionaria dovrà garantire la presenza del personale necessario per la custodia, pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria dell'impianto, garantendone funzionamento e il corretto utilizzo, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge applicabili ed estensibili all'impianto in oggetto e al personale utilizzato per la sua gestione.

La concessionaria dovrà consentire la fruibilità dell'impianto alle società sportive, enti, soggetti pubblici e privati, scuole, privati cittadini che ne facciano richiesta, sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalla Amministrazione Comunale, e che siano in regola con i pagamenti delle tariffe stabilite dal Comune.

La concessionaria dovrà garantire la apertura dell'impianto nelle seguenti fasce orarie:

- dalle orealle ore..... tutti i giorni lavorativi;
- il sabato, la domenica e i giorni festivi, per il tempo necessario allo svolgimento delle gare in programma;
- il concessionario ha facoltà di tenere chiuso l'impianto dal al di ogni anno e tutte le domeniche e i giorni festivi dell'anno, tranne le domeniche e i giorni festivi in cui si svolgono le attività agonistiche in programma, per il tempo necessario allo svolgimento delle attività stesse.

Il Comune di Jesi si riserva la facoltà di sospendere o modificare il calendario sopraindicato, informando preventivamente la concessionaria.

Il Comune si riserva la facoltà di estendere le prestazioni della presente convenzione per lo svolgimento di servizi identici o analoghi.

Qualora la estensione sia richiesta, essa verrà quantificata con gli stessi criteri della presente convenzione, in base all'entità degli ulteriori servizi richiesti.

L'affidamento della eventuale estensione rimane in ogni caso una libera e insindacabile facoltà e non un obbligo della A.C.

ART. 5 - USI PARTICOLARI DELL'IMPIANTO

Il Comune si riserva l'uso dell'impianto per n.10 giorni nell'arco di ogni anno, qualora lo ritenga opportuno e nei limiti di cui al precedente art. 4, previa comunicazione inoltrata almeno 10 giorni prima della data di utilizzo.

Il Comune si riserva altresì l'uso dell'impianto in orario antimeridiano e nel primo pomeriggio su richiesta delle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento dell'attività didattica e dei giochi sportivi studenteschi.

Per l'uso scolastico delle palestre, la pulizia e la vigilanza fanno capo alla scuola che le utilizza.

Per l'uso dei campi sportivi da parte degli Istituti Scolastici ai fini delle attività collegate ai giochi sportivi studenteschi, la concessionaria sarà tenuta ad assicurare la presenza e l'impegno del personale addetto al funzionamento, controllo e pulizia della struttura, rientrando il servizio all'interno delle attività per le quali viene concesso il corrispettivo di cui all'art. 11.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La concessionaria, per garantire la vigilanza della struttura e la fruibilità delle docce e dei servizi igienici, deve assicurare la presenza dei propri addetti durante l'orario di funzionamento dell'impianto, garantendo la pulizia e il riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici e di tutti gli spazi utilizzati al termine dell'attività giornaliera o comunque prima dell'inizio dell'attività sportiva del giorno successivo.

Se necessario, dovrà provvedere al riordino degli spogliatoi anche durante le partite e gli allenamenti, al fine di garantire lo svolgimento ottimale delle attività che si susseguono nell'arco della giornata.

La pulizia dell'intero impianto sarà eseguita in modo da garantire la migliore igienicità dei servizi (bagni, docce, lavabi, W.C. etc.) con materiali di consumo a carico della concessionaria.

Spetta inoltre alla concessionaria la manutenzione ordinaria dell'impianto, delle strutture tecnologiche interne e delle attrezzature, nonché di tutte le strutture esterne.

ART. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA.

Per manutenzione ordinaria si intende:

- riparazione e rifacimento tinteggiature dei locali con le pareti macchiate, segnate, graffiate o comunque danneggiate;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serrature interne e esterne, di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- riparazione e sostituzione di tutte le apparecchiature elettriche installate, se danneggiate, cambio lampade, interruttori e punti presa dell'impianto elettrico;
- riparazione e mantenimento di tutte le attrezzature presenti nell'impianto (arredi, attrezzi sportivi, reti etc.);
- sistemazione e cura periodica del verde e delle essenze arboree nelle aree di pertinenza dell'impianto;
- sgombero neve, se di pregiudizio alla stabilità statica delle strutture esistenti, e per garantire la fruibilità del campo;
- controlli periodici ed eventuali riparazioni delle apparecchiature dell'impianto termico;
- servizio di deblatizzazione, disinfestazione e derattizzazione, se necessari.

Il concessionario si impegna alla riparazione e alla sostituzione di tutti i componenti di consumo degli impianti tecnologici e delle attrezzature in dotazione, mantenendo l'impianto in stato di efficienza riconsegnandolo in stato di funzionalità, salvo quanto previsto dall'art.15.

Resteranno a carico della concessionaria tutte le spese e gli oneri derivanti da opere di straordinaria manutenzione rese necessarie per incuria, per improprio utilizzo, per mancata esecuzione della ordinaria manutenzione o per intempestiva segnalazione alla A.C. di eventuali danni verificatisi.

ART.8 - OPERE DI MIGLIORIA E VALORIZZAZIONE

Eventuali opere di miglioria, modifiche e addizioni o installazione di attrezzature fisse dovranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dalla Amministrazione Comunale.

Gi interventi saranno a carico della concessionaria senza alcun diritto al rimborso e resteranno di proprietà del Comune alla scadenza del rapporto.

Se le modifiche, innovazioni, arricchimenti comporteranno prove di omologazione o nuovo collaudo dell'impianto, la spesa derivante sarà a carico della Concessionaria.

ART.9 - OBBLIGHI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Spetta alla A.C.:

- farsi carico degli oneri assicurativi di tipo patrimoniale ,per quanto di competenza.
- farsi carico della manutenzione straordinaria dell'impianto

ART.10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Si intende per manutenzione straordinaria:

- totale sostituzione di pali e reti metalliche di recinzione;
- riparazione straordinaria o sostituzione di caldaie, bruciatori, boiler, pompe, autoclavi, serbatoi, termosifoni e ogni altro componente dell'impianto termico, idrico, elettrico non rientrante nella ordinaria manutenzione;
- riparazione straordinaria o sostituzione attrezzature sportive (panchine, pali etc.);
- rifacimento di asfaltature, pavimentazioni, intonaci, fognature, condotte idriche e termiche, impianti di illuminazione, interni e esterni, non rientranti nella ordinaria manutenzione;
- sostituzione delle lampade delle torri di illuminazione;
- aggiornamenti, miglioramenti e adeguamenti dell'impianto alle norme di legge e disposizioni Coni;
- opere connesse con eventuale uso straordinario dell'impianto sportivo.

ART.11 - ENTRATE

La concessionaria avrà diritto a:

- a) un corrispettivo di €..... che il Comune corrisponderà in rate (trimestrali o semestrali) posticipate, a fronte della gestione dell'impianto e della presentazione di regolare fattura.
La A.C. si riserva il diritto di trattenere sul corrispettivo gli importi dovuti dalla concessionaria a qualsiasi titolo (uso impianti sportivi, inadempimento obblighi derivanti dalla presente convenzione, recupero utenze varie etc);
- b) alla riscossione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'uso dell'impianto.
L'importo delle tariffe viene stabilito annualmente con atto di Consiglio Comunale.
La concessionaria dovrà esporre in modo ben visibile agli utenti la tabella indicante l'importo delle tariffe vigenti.
A garanzia del puntuale pagamento delle tariffe da parte degli utenti, la concessionaria può chiedere agli stessi la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura della spesa annuale presunta o il versamento anticipato di una mensilità;
- c) alla riscossione degli introiti derivanti dalla gestione di eventuale pubblicità cartellonistica e fonica all'interno dell'impianto sportivo.
La gestione pubblicitaria è sottoposta alle leggi e ai regolamenti vigenti; la responsabilità della installazione, manutenzione e rimozione all'interno dell'impianto è completamente ascrivibile alla concessionaria.
E' vietata la pubblicità di contenuto politico o di contenuti atti a offendere la morale e il pubblico decoro.
- d) alla riscossione degli introiti derivanti dalla eventuale gestione di servizio bar e /o ristoro.
Faranno carico alla concessionaria le spese relative alla acquisizione delle autorizzazioni, licenze e permessi di legge per l'espletamento del servizio, l'acquisto delle attrezzature necessarie, nonché il pagamento degli oneri fiscali e tutte le altre spese correlate a questa attività.
La concessionaria potrà sub-concedere il servizio stesso, comunicando alla A.C. il nominativo del sub-concessionario.
Concessionario e sub-concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi connessi al suddetto esercizio, in particolare rispetto alle norme vigenti riguardo alla somministrazione di cibi e bevande e alla acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla gestione del servizio bar/ristoro.

ART.12 - RAPPORTI CON IL PERSONALE E CON TERZI

La gestione organizzativa, il personale tecnico, esecutivo, di custodia e manutenzione ordinaria dell'impianto sono a totale carico della società concessionaria, che dichiara di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza e di applicare le leggi in materia fiscale e amministrativa.

La concessionaria è tenuta ad applicare tutte le normative vigenti in materia retributiva, contributiva e assicurativa nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, sollevando la A.C. da qualsiasi obbligo e responsabilità.

La concessionaria dovrà comunque disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio e in possesso delle specifiche qualifiche necessarie alla conduzione degli impianti tecnologici o, in alternativa, produrre copia del contratto di incarico a società o ditta specializzata nella conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici.

La concessionaria si obbliga a comunicare il nominativo del responsabile della gestione e del responsabile della sicurezza.

Le variazioni delle cariche sociali della concessionaria dovranno essere comunicate tempestivamente alla A.C.

L'A.C. è estranea ai rapporti economici e ad ogni ulteriore negozio che la concessionaria intraprenderà con terzi (imprese di pulizia, ditte specializzate, etc) per lavori attinenti l'impianto convenzionato.

ART.13 – UTENZE

Sono a carico della concessionaria le spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche.

La spesa per la intestazione delle utenze fa carico alla concessionaria.

In considerazione della breve durata della convenzione, le utenze potranno rimanere intestate al Comune di Jesi, che provvederà al pagamento delle relative fatture, recuperando la quota parte a carico della concessionaria con cadenza periodica, contestualmente alla liquidazione del corrispettivo.

ART. 14 - CANONE

Per la concessione d'uso dell'impianto la società pagherà al Comune di Jesi un canone annuo di €...
..... comprensivo di IVA, da versarsi in una o più rate, per il quale la A.C. rilascerà debita fattura.

ART.15 - ASSICURAZIONE

La concessionaria è responsabile dei danni da essa provocati a cose, ad atleti e terzi all'interno dell'impianto e di eventuali atti vandalici che potranno verificarsi nella struttura e alle attrezzature, all'interno dell'impianto ed è pertanto obbligata a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile con i massimali di legge o concordati con il Comune.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere depositata presso il Comune all'atto della stipula della presente convenzione e non potrà essere risolto senza l'assenso della A.C.

Nel caso i danni a persone o cose fossero causati da enti o privati autorizzati a fruire dell'impianto la concessionaria è autorizzata a rivalersi nei confronti degli stessi.

ART.16 - CONTROLLI

La A.C. potrà, tramite propri funzionari a ciò autorizzati, verificare periodicamente lo stato d'uso dell'impianto e la rigorosa osservanza di tutte le clausole descritte.

A detti funzionari dovrà essere consentito il libero accesso all'impianto sportivo in qualsiasi momento.

In caso di riscontrate inadempienze che comportino nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto, rilevate a seguito dei controlli di cui al presente articolo, saranno applicate sanzioni pecuniarie da € 100,00 a € 1.000,00.

Gravi e reiterati inadempimenti comporteranno la decadenza della convenzione, come specificato nell'art. 17.

Eventuali infrazioni contestate e non regolarizzate potranno comportare la risoluzione della concessione.

La concessionaria dovrà presentare annualmente il rendiconto documentato delle spese e delle entrate, con particolare riferimento alle entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe comunali.

Al rendiconto, sottoscritto dal presidente della società, dovrà essere allegata una relazione contenente i dati statistici delle attività svolte nell'anno e degli utenti interessati.

Detta documentazione è indispensabile per la A.C. in caso di proposte di modifica delle tariffe da parte della Concessionaria.

ART.17 - DECADENZA, RECESSO, SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE

La A.C. si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione e la risoluzione della convenzione per colpa del concessionario qualora questi si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla presente convenzione, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno da parte della concessionaria stessa.

In particolare saranno motivo di decadenza:

- il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
- il verificarsi di irregolarità contabili e amministrative attinenti la concessione, anche rispetto alle applicazione delle tariffe comunali;
- l'interruzione del servizio e/o abusi e prevaricazioni nei confronti degli utenti;
- il mancato pagamento delle utenze;
- lo scioglimento o fallimento della società ; lo scioglimento del raggruppamento formatosi per la gestione in concessione dell'impianto sportivo;
- la mancata realizzazione nei tempi stabiliti delle eventuali opere di valorizzazione dell'impianto;

La concessionaria ha facoltà di recedere dalla convenzione, con obbligo di preavviso di 4 mesi. In tal caso la A.C. provvederà alla acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, per motivi di interesse generale, è prevista a favore della A.C., con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore della concessionaria.

E' altresì previsto il recesso della A.C. per motivi di ordine pubblico.

Il Comune può sospendere il rapporto in caso di calamità naturali e utilizzare l'impianto per necessità del caso.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Qualora ciò non fosse possibile la stessa potrà essere risolta in modo rituale, tramite un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno per ogni parte interessata e il terzo dai primi due, o, in

difetto di accordo, su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Ancona, il quale provvede alla nomina degli arbitri eventualmente non designati dalle parti.
Il collegio arbitrale giudica pro - bono et aequo senza formalità di procedura.

ART.19 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO

Le spese conseguenti alla stipula e registrazione della presente scrittura sono a carico della concessionaria, salvo quelle che per legge gravano sul Comune di Jesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI JESI

SOCIETA'

ALLEGATO C

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE DEI SEGUENTI IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRE PROVINCIALI CUPPARI - ITIS- NUOVA ITIS.

COMUNE DI JESI
PROVINCIA DI ANCONA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JESI E..... PER LA
GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO.....

TRA

Il Comune di Jesi (C.F. N.....) in persona del Dott. Mauro Torelli , nato a
il..... e residente in che interviene a nome dell'Amministrazione Comunale in
esecuzione dell'atto di G.M. n..... del

E

La Associazione Sportiva (C.F./P.IVA
.....) con sede in Jesi, via,
nella persona del presidente pro tempore, sig..... nato ail.....e
residente in....., via

SI

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il COMUNE DI JESI, proprietario, concede alla associazione sportiva (al raggruppamento di
associazioni sportive)....., in seguito chiamata semplicemente «Gestore», la
gestione della / delle palestre site in Jesi, via,
composto da (segue descrizione impianto).

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al gestore; al
termine della gestione dovrà essere riconsegnato alla A.C. in buono stato.

Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico del gestore: a
questo scopo dovrà essere redatto apposito verbale di consegna e riconsegna dell'impianto,
sottoscritto dalle parti interessate.

Nel verbale di consegna sarà specificato lo stato degli impianti , anche rispetto alla loro rispondenza
alle norme di sicurezza vigenti.

E' fatto divieto al gestore di sub-concedere l'impianto.

Il gestore dichiara di assoggettarsi alle norme previste dal vigente «Regolamento per l'uso degli
impianti sportivi Comunali».

ART.2 - FINALITÀ'

Lo scopo della convenzione consiste nella realizzazione delle finalità sportive e sociali che il Comune persegue e in particolare:

- garantire il più ampio uso dell'impianto per favorire e promuovere l'attività sportiva di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani e a tutte le società o associazioni sportive che intendessero utilizzare la struttura;
- consentire al Comune il risparmio di parte delle spese di gestione degli impianti, così come richiesto dalle leggi finanziarie per i servizi a domanda individuale;
- consentire ai singoli cittadini, ai gruppi sportivi, enti, associazioni, di usufruire delle strutture sportive in maniera ottimale, anche in fasce orarie più ampie;
- stimolare nei dirigenti, tecnici e collaboratori dei responsabili della gestione, la crescita del senso civico, in quanto direttamente responsabili del buon mantenimento delle strutture e degli arredi.

La gestione dell'impianto, pertanto, non potrà essere effettuata per scopi diversi, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune , previo accordo con il Dirigente Scolastico cui fa capo l'impianto sportivo .

Eventuali norme statutarie della società in contrasto con il principio sopraindicato sono da considerarsi nulle ai fini della presente convenzione.

ART.3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di un anno, dal al..... .

La gestione potrà essere rinnovata di anno in anno , con atto motivato , previo consenso del Dirigente Scolastico competente, fino a un massimo di anni quattro.

La concessione si intende risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative in contrasto con la gestione stessa, mentre se fossero emanate norme che ne dovessero variare i presupposti, le convenzioni saranno rivedute per accordo tra le parti.

In mancanza di accordo ogni determinazione è demandata al collegio arbitrale di cui all'art. 18.

ART.4 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico per nessuna ragione potranno essere abbandonate o sospese.

Il gestore dovrà garantire la presenza del personale necessario per la custodia, pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria dell'impianto, garantendone il funzionamento e il corretto utilizzo, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge applicabili ed estensibili all'impianto in oggetto e al personale utilizzato per la sua gestione.

Le spese per il personale sono a totale carico del gestore.

Il gestore dovrà consentire la fruibilità dell'impianto alle società sportive, enti, soggetti pubblici e privati, scuole, privati cittadini che ne facciano richiesta, sulla base delle autorizzazioni rilasciate dal Dirigente competente .

L'impianto dovrà essere aperto al pubblico dalle ore alle ore dal lunedì al venerdì, il sabato, la domenica e i giorni festivi, per il tempo necessario allo svolgimento delle gare in programma;

Il gestore ha facoltà di tenere chiuso l'impianto per un mese nel periodo estivo , con periodo da concordare con la Amministrazione Comunale.

Il Comune di Jesi si riserva la facoltà di sospendere o modificare il calendario sopraindicato per necessità oggettive, informandone preventivamente e in tempo utile il gestore.

ART. 5 -OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore, per garantire la vigilanza della struttura e la fruibilità delle docce e dei servizi igienici, deve assicurare la presenza dei propri addetti durante l'orario di funzionamento dell'impianto in orario extrascolastico , garantendo la pulizia e il riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici e di tutti gli spazi utilizzati al termine dell'attività giornaliera o comunque prima dell'inizio dell'attività sportiva del giorno successivo.

Se necessario, dovrà provvedere al riordino degli spogliatoi anche durante le partite e gli allenamenti, al fine di garantire lo svolgimento ottimale delle attività che si susseguono nell'arco della giornata.

La pulizia dell'intero impianto sarà eseguita in modo da garantire la migliore igienicità dei servizi (bagni, docce, lavabi ,W.C. etc.) con materiali di consumo a carico del gestore.

ART. - OBBLIGHI DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Spettano alla Provincia di Ancona e al Dirigente Scolastico:

- farsi carico dei consumi per illuminazione , riscaldamento, acqua;
- farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.

ART.7 - ENTRATE

Il gestore avrà diritto:

a)al corrispettivo di €..... che il Comune corrisponderà in rate semestrali posticipate, a fronte della gestione dell'impianto e della presentazione di regolare fattura.

La A.C. si riserva il diritto di trattenere sul corrispettivo gli importi dovuti dalla società al Comune di Jesi a qualsiasi titolo(uso impianti sportivi, inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, recupero spese telefoniche, etc..).

In considerazione dello scopo sociale del sodalizio sportivo, il gestore è esentato dal pagamento delle quote per le gare di campionato che svolgerà presso l'impianto, mentre dovrà provvedere al pagamento delle tariffe per le ore di allenamento.

Le tariffe comunali per il servizio di pulizia , vigilanza e custodia in orario exatrascolastico effettuati dal gestore , saranno incamerati dal Comune di Jesi .

Le tariffe per l' utilizzo della palestra saranno versate dagli utenti sportivi al Dirigente Scolastico cui fa capo l'impianto sportivo.

ART.8 - RAPPORTI CON IL PERSONALE E CON TERZI

La gestione organizzativa, il personale addetto alla custodia e pulizia dell'impianto sono a totale carico della società, che dichiara di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza e di applicare le leggi in materia fiscale e amministrativa.

Il gestore si obbliga a comunicare il nominativo del responsabile per la sicurezza.

Le eventuali variazioni delle cariche sociali del gestore dovranno essere comunicate tempestivamente alla A.C.

L'A.C. è estranea ai rapporti economici e ad ogni ulteriore negozio che il gestore intraprenderà con terzi (imprese di pulizia, ditte specializzate, etc) per lavori attinenti l'impianto convenzionato.

ART.9 - ASSICURAZIONE

Il gestore è responsabile dei danni da esso provocati a cose, ad atleti, e a terzi all'interno dell'impianto e di eventuali atti vandalici che potranno verificarsi nella struttura e alle attrezzature, ed è pertanto obbligata a stipulare apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile con i massimali di legge o concordati con il Comune.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere depositata presso il Comune all'atto della stipula della convenzione e non potrà essere risolto senza l'assenso della A.C.

Nel caso i danni a persone o cose fossero causati da enti o privati autorizzati a fruire dell'impianto, il gestore è autorizzato a rivalersi nei confronti degli stessi.

ART.10 - CONTROLLI

La A.C. potrà, tramite propri funzionari a ciò autorizzati, verificare periodicamente lo stato d'uso dell'impianto e la rigorosa osservanza di tutte le clausole descritte.

A detti funzionari dovrà essere consentito il libero accesso all'impianto sportivo in qualsiasi momento.

In caso di riscontrate inadempienze che comportino nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto , rilevate a seguito dei controlli di cui al presente articolo , saranno applicate sanzioni pecuniarie da € 100,00 a € 1.000,00.

Gravi e reiterati inadempimenti comporteranno la decadenza della convenzione, come specificato nell'art. 11.

ART.11 - DECADENZA, RECESSO, SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE

La A.C. si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza del gestore e la risoluzione della convenzione per colpa del gestore qualora questi si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla presente convenzione, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno da parte della società stessa.

In particolare saranno motivo di decadenza:

- il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
- l'interruzione del servizio e/o abusi e prevaricazioni nei confronti degli utenti;
- lo scioglimento o fallimento della società.

Le parti potranno recedere unilateralmente dal rapporto, senza risarcimento danni: quanto alla A.C. per motivi di ordine pubblico e pubblico interesse , quanto alla controparte con un preavviso di 4 mesi.

Il rapporto di gestione può essere sospeso in caso di calamità naturali , al fine di utilizzare l'impianto per necessità del caso.

ART. 12 -CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione .

Qualora ciò non fosse possibile la stessa potrà essere risolta in modo rituale, tramite un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto da ogni parte interessata e il terzo dai primi due, o, in difetto di accordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Ancona il quale provvede alla nomina degli arbitri eventualmente non designati dalle parti.

Il collegio arbitrale giudica pro - bono et aequo senza formalità di procedura.

ART.13 -SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO.

Le spese relative alla stipula e alla registrazione della presente convenzione, sono a carico del gestore, fatte salve quelle che per legge gravano sul Comune di Jesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI JESI

SOCIETA'

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 14.07.2009

Deliberazione avente per oggetto:

DEFINIZIONE CRITERI PER SCELTA GESTORI E CONCESSIONARI IMPIANTI SPORTIVI MINORI

UFFICIO PROPONENTE: SPORT

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Dott. Mauro Torelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Mauro Torelli, nella sua qualità di Dirigente del Servizio alla Persona e Famiglia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Mauro Torelli

Jesi, li 13.07.2009

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, li 14.07.2009

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Gianluca Della Bella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to **BELCECCHI FABIANO**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Dott.ssa MANCINI LAURA**

PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune di Jesi e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Jesi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Dott.ssa MANCINI LAURA**

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it

La presente copia è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Dott.ssa MANCINI LAURA**

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Dott.ssa MANCINI LAURA**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _____ in quanto:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- Decorsi, senza esito, 15 giorni dalla richiesta di esame al Difensore Civico
- Confermata dal Consiglio Comunale con atto n _____ del _____

Jesi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Dott.ssa MANCINI LAURA**